



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 29/06/2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 17:50, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica .

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello	P	Favorevole	Madonna Gaetano	P	Favorevole
Abbate Dario	P	Astenuto	Moretta Giuseppe	P	Astenuto
Arecchia Anna	P	Astenuto	Moriello Domenico	P	Favorevole
Braccio Maria detta Marisella	P	Favorevole	Pratillo Giovanni	P	Favorevole
Colella Giandomenico	P	Favorevole	Rondello Antimo	P	Astenuto
Delle Curti Raffaele	P	Astenuto	Salzillo Nicola	P	Favorevole
Foglia Paola	A		Salzillo Pasquale	P	Astenuto
Golino Antonio	P	Favorevole	Tartaglione Alessandro	P	Astenuto
Golino Giuseppe	P	Astenuto	Tartaglione Antonio	P	Astenuto
Guerriero Raffaele	P	Astenuto	Tartaglione Lina	P	Astenuto
Iuliano Domenico	P	Favorevole	Tortora Francesca	P	Favorevole
Lampitelli Francesco	P	Favorevole	Valentino Giovan Battista	P	Favorevole
Letizia Angela	P	Favorevole			

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Maria Antonietta Iacobellis, incaricato della redazione del verbale.

Presiede l'adunanza Angela Letizia, nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- l'art. 6 della predetta deliberazione indica la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che

- il soggetto e il gestore predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;
 - l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del PEF ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - l'ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
 - fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
 - la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RILEVATO CHE:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative

alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 38 del 05/09/2014, oggetto di modifica come da delibera di Giunta n. 204 approvata in data 29/06/2021 di proposta al Consiglio Comunale, che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti, nonché l'utilizzo del fondo di Solidarietà Alimentare di cui all'art.53 del Decreto Sostegni Bis in favore delle agevolazioni per le utenze domestiche relativamente alla TARI 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 approvata in data odierna di proposta per il CC, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Marcianise e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018- 2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da EDA Caserta, il quale espone un costo complessivo di Euro 8.054.237 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 5.443.137,00 e parte fissa pari a € 2.611.100,00.

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'AdER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

ATTESO che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 8.054.237,00

ATTESO che l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili considerando che ai sensi dell'art. 3 del MTR i costi variabili ricalcolati nel PEF2021 sono pari ad € 5.443.137,00, ed i costi fissi ammontano ad € 2.611.100,00.

Costi variabili CTV: € 5.443.137,00

Costi fissi CTF:

€ 2.611.100,00

RITENUTO di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

58% a carico delle utenze domestiche;

42% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante;

Codice	Tipo	Descrizione	2021					
			KA	KB	KC	KD	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	nucleo familiare 1	0,89	1,07			0,94	136,53

2	Domestica	nucleo familiare 2	0,94	1,53		0,99	195,22	
3	Domestica	nucleo familiare 3	1,02	1,78		1,08	227,12	
4	Domestica	nucleo familiare 4	1,09	2,08		1,15	265,39	
5	Domestica	nucleo familiare 5	1,10	2,13		1,16	271,77	
6	Domestica	nucleo familiare 6	1,06	2,19		1,12	279,43	
1	Non Domestica	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,54	4,92	0,79	1,98
2	Non Domestica	Cinematografi e teatri			0,40	3,67	0,58	1,48
3	Non Domestica	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			0,40	3,55	0,58	1,43
4	Non Domestica	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,69	6,04	1,00	2,44
5	Non Domestica	Stabilimenti balneari			0,47	4,15	0,68	1,67
6	Non Domestica	Esposizioni, autosaloni			0,46	4,04	0,67	1,63
7	Non Domestica	Alberghi con ristorante			1,21	10,00	1,76	4,03
8	Non Domestica	Alberghi senza ristorante			0,97	6,10	1,41	2,46
9	Non Domestica	Case di cura e riposo			1,00	7,60	1,46	3,06
10	Non Domestica	Ospedali			1,14	5,00	1,66	2,02
11	Non Domestica	Uffici, agenzie, studi professionali			1,03	5,20	1,50	2,10
12	Non Domestica	Banche ed istituti di credito			0,64	6,93	0,93	2,79
13	Non Domestica	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli			0,99	9,20	1,44	3,71
14	Non Domestica	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			1,25	10,70	1,82	4,31
15	Non Domestica	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			0,74	6,45	1,08	2,60
16	Non Domestica	Banchi di mercato beni durevoli			1,43	9,20	2,08	3,71
17	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri			1,35	10,85	1,97	4,38
18	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			0,91	8,10	1,32	3,27
19	Non Domestica	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,14	10,02	1,66	4,04
20	Non Domestica	Attività industriali con capannoni di produzione			0,94	7,00	1,37	2,82
21	Non Domestica	Attività artigianali di produzione beni specifici			0,69	6,20	1,00	2,50
22	Non Domestica	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			6,84	39,70	9,96	16,01
23	Non Domestica	Mense, birrerie, amburgherie			4,44	33,80	6,46	13,63
24	Non Domestica	Bar, caffè, pasticceria			3,50	11,25	5,10	4,54
25	Non Domestica	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			2,00	17,55	2,91	7,08
26	Non Domestica	Plurilicenze alimentari e/o miste			2,00	17,35	2,91	7,00
27	Non Domestica	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio			7,83	37,20	11,40	15,00
28	Non Domestica	Ipermercati di generi misti			2,19	19,25	3,19	7,76
29	Non Domestica	Banchi di mercato genere alimentari			5,80	20,00	8,44	8,07
30	Non Domestica	Discoteche, night club			1,34	14,20	1,95	5,73

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 206/2021 di proposta al Consiglio.

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 29/06/2021 prot.35736.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di stabilire**, come da prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di raccolta rifiuti di cui al piano finanziario da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale;
- 2) **Di approvare**, come riportato nel prospetto seguente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

Codice	Tipo	Descrizione	2021					
			KA	KB	KC	KD	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	nucleo familiare 1	0,89	1,07			0,94	136,53
2	Domestica	nucleo familiare 2	0,94	1,53			0,99	195,22
3	Domestica	nucleo familiare 3	1,02	1,78			1,08	227,12
4	Domestica	nucleo familiare 4	1,09	2,08			1,15	265,39
5	Domestica	nucleo familiare 5	1,10	2,13			1,16	271,77
6	Domestica	nucleo familiare 6	1,06	2,19			1,12	279,43
1	Non Domestica	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,54	4,92	0,79	1,98
2	Non Domestica	Cinematografi e teatri			0,40	3,67	0,58	1,48
3	Non Domestica	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			0,40	3,55	0,58	1,43
4	Non Domestica	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,69	6,04	1,00	2,44
5	Non Domestica	Stabilimenti balneari			0,47	4,15	0,68	1,67

6	Non Domestica	Esposizioni, autosaloni			0,46	4,04	0,67	1,63
7	Non Domestica	Alberghi con ristorante			1,21	10,00	1,76	4,03
8	Non Domestica	Alberghi senza ristorante			0,97	6,10	1,41	2,46
9	Non Domestica	Case di cura e riposo			1,00	7,60	1,46	3,06
10	Non Domestica	Ospedali			1,14	5,00	1,66	2,02
11	Non Domestica	Uffici, agenzie, studi professionali			1,03	5,20	1,50	2,10
12	Non Domestica	Banche ed istituti di credito			0,64	6,93	0,93	2,79
13	Non Domestica	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli			0,99	9,20	1,44	3,71
14	Non Domestica	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			1,25	10,70	1,82	4,31
15	Non Domestica	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			0,74	6,45	1,08	2,60
16	Non Domestica	Banchi di mercato beni durevoli			1,43	9,20	2,08	3,71
17	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri			1,35	10,85	1,97	4,38
18	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			0,91	8,10	1,32	3,27
19	Non Domestica	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,14	10,02	1,66	4,04
20	Non Domestica	Attività industriali con capannoni di produzione			0,94	7,00	1,37	2,82
21	Non Domestica	Attività artigianali di produzione beni specifici			0,69	6,20	1,00	2,50
22	Non Domestica	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			6,84	39,70	9,96	16,01
23	Non Domestica	Mense, birrerie, amburgherie			4,44	33,80	6,46	13,63
24	Non Domestica	Bar, caffè, pasticceria			3,50	11,25	5,10	4,54
25	Non Domestica	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			2,00	17,55	2,91	7,08
26	Non Domestica	Plurilicenze alimentari e/o miste			2,00	17,35	2,91	7,00
27	Non Domestica	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio			7,83	37,20	11,40	15,00
28	Non Domestica	Ipermercati di generi misti			2,19	19,25	3,19	7,76
29	Non Domestica	Banchi di mercato genere alimentari			5,80	20,00	8,44	8,07
30	Non Domestica	Discoteche, night club			1,34	14,20	1,95	5,73

- 3) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la deliberazione di approvazione del regolamento TARI, la cui proposta per il Consiglio Comunale è approvata in data odierna;
- 7) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) **di dichiarare**, con separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento I SETTORE

f.to

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Dirigente del IV Settore in ordine alla Regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 30-06-2021

Il Dirigente del IV Settore
F.to Vincenzo Iuliano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 30-06-2021

Il Dirigente del II Settore
F.to Salvatore Zinzi

-

II CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 29/06/2021.”**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;
- ✓ Sentita la discussione riportata sull'apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server dell'Ente;
Con votazione resa per alzata di mano dai n. 24 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 13 ; Contrari: 0 ; Astenuti: 11.

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
2. Di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

N. 1529

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 19-07-2021

*IL Responsabile pubblicazione
F.to Maria Antonietta Iacobellis*

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 19-07-2021

*IL Responsabile pubblicazione
F.to Maria Antonietta Iacobellis*

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 19-07-2021

IL RESPONSABILE